

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto con il **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

e del **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1990

### Partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo (BID)

ONOREVOLI SENATORI. – La Banca interamericana di sviluppo (BID) è una istituzione finanziaria internazionale, istituita nel dicembre 1959 quale Banca di sviluppo regionale per l'America latina. Ha sede a Washington e ne fanno parte 27 Paesi regionali, tra cui USA e Canada, e 17 Paesi non regionali (15 europei più Giappone e Israele).

La Banca opera attraverso il capitale ordinario ed attraverso il Fondo operazioni speciali, sportello per i prestiti agevolati a favore dei Paesi più poveri.

In 30 anni di attività, la Banca è divenuta il maggior catalizzatore di risorse destinate allo sviluppo dell'America latina: ha finanziato progetti per oltre 118 miliardi di dollari ed ha favorito una più equa ripartizione dei benefici dello sviluppo, attraverso il finanziamento di progetti destinati a migliorare la qualità della vita dei settori di popolazione a più basso reddito.

L'Italia è entrata a far parte della Banca nel 1977, insieme agli altri Paesi non regionali. La relativa legge di adesione del 13 aprile 1977,

n. 191, ha autorizzato una sottoscrizione al capitale pari a dollari USA 61.595.886 (di cui il 16,5 per cento, pari a dollari 10.157.410, effettivamente versato) e un contributo al Fondo operazioni speciali per dollari USA 61.595.886.

Successivamente l'Italia ha partecipato:

alla V ricostituzione delle risorse della Banca, autorizzata con legge 29 settembre 1980, n. 579, sottoscrivendo una quota di capitale pari a dollari USA 119.910.520 (di cui il 7,5 per cento, pari a dollari 9.023.448, effettivamente versato) e contribuendo al Fondo operazioni speciali con dollari USA 71.800.000;

alla VI ricostituzione delle risorse, autorizzata con legge 21 luglio 1984, n. 361, sottoscrivendo una quota di capitale pari a dollari USA 143.265.324 (di cui il 4,5 per cento, pari a dollari 6.466.000, effettivamente versato) e contribuendo al Fondo operazioni speciali con lire 33.899.794.500.

I negoziati per la VII ricostituzione delle risorse sono stati difficili e lunghi. Iniziati infatti nel 1986, si sono conclusi nel marzo 1989, in occasione della 30ª riunione annuale del Consiglio dei Governatori. Un accordo sulle questioni centrali (meccanismo decisionale e prestiti per aggiustamento strutturale), che per tre anni avevano bloccato i negoziati, è stato raggiunto grazie anche all'attivo ruolo di mediazione svolto dai Paesi non regionali.

Circa l'entità della ricostituzione, l'accordo è stato raggiunto su una cifra pari a 26,7 miliardi di dollari, di cui 26,5 miliardi relativi al capitale ordinario e 200 milioni relativi al Fondo operazioni speciali. La quota del capitale da versare effettivamente è pari al 2,5 per cento, mentre, come di consueto, i contributi al Fondo operazioni speciali vanno versati per intero.

Per l'Italia è prevista una sottoscrizione al capitale pari a dollari USA correnti 254.779.692, di cui verrà versato effettivamente il 2,5 per cento (dollari USA 6.369.492), mentre la restante cifra di dollari USA 248.410.200 servirà da garanzia per le operazioni della Banca.

Il contributo al Fondo operazioni speciali è fissato in dollari USA 6.901.000, pari a lire

9.496.294.000, al cambio di lire 1.376,075 per un dollaro del 20 marzo 1989.

I pagamenti andranno effettuati in 4 rate uguali annuali entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

I contributi versati al Fondo non saranno soggetti al mantenimento di valore, potendosi versare i contributi stessi in 17 monete convertibili, tra cui la lira.

La partecipazione puntuale a tali ricostituzioni di risorse rappresenta, ormai da anni, una costante della politica italiana di sostegno allo sviluppo ai Paesi del terzo mondo. L'America latina, nonostante le enormi potenzialità di cui dispone, non riesce a venir fuori dallo stato di crisi socio-economico-politica in cui versa da tempo.

Basti pensare che nel 1988 il prodotto interno lordo ha subito una contrazione di circa l'1 per cento, mentre il divario tra Paesi latino-americani e Paesi industrializzati è cresciuto di circa 1/3 negli anni '80. Ad aggravare la situazione ha contribuito notevolmente il problema del debito estero, che ha raggiunto livelli insostenibili. I Paesi latino-americani vengono subito dopo i Paesi africani nella classifica di quelli maggiormente indebitati. Quanto all'inflazione, gli sforzi per tenerla sotto controllo hanno avuto successo in alcuni Paesi (Bahamas, Bolivia, Cile, Messico, Suriname, Trinidad e Tobago), mentre in altri, come Argentina, Brasile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Nicaragua e Perù, i risultati ottenuti sono stati decisamente insoddisfacenti.

Gli investimenti, infine, hanno subito un notevole decremento (16 per cento, rispetto al 23 per cento raggiunto negli anni '70) e nessun segno di ripresa si è avuto nel 1988.

Il problema fondamentale per lo sviluppo dell'America latina è quello, da un lato, di porre in atto adeguate terapie per sanare il problema dell'indebitamento, e, dall'altro, di promuovere la ripresa di investimenti produttivi.

Per tali fini, la Banca interamericana può agire efficacemente, avvalendosi delle risorse che le provengono dai Paesi industrializzati, membri della Banca stessa. La partecipazione italiana avrà pure l'effetto positivo di consentire alle nostre imprese di prender parte alle

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gare internazionali per l'aggiudicazione di commesse, relative a progetti finanziati dalla Banca, come finora è avvenuto.

Per i suddetti motivi è auspicabile una rapida approvazione del presente disegno di legge, con il quale:

all'articolo 1 si autorizza la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse

della Banca interamericana di sviluppo nei termini risultanti dal suddetto Accordo;

all'articolo 2 si stabilisce la procedura per i versamenti delle somme dovute;

all'articolo 3 si prevede la copertura dell'onere finanziario, a carico dell'apposito accantonamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

## RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto e la relativa copertura finanziaria si fa presente quanto segue.

La quota di sottoscrizione italiana è pari a dollari USA correnti 254.779.692 dei quali sono da versare effettivamente solo il 2,5 per cento pari a dollari 6.369.492, per un controvalore presumibile di lire 9.554.238.000, calcolato al tasso di cambio di lire 1.500 per un dollaro. Tale ammontare andrà versato in 4 rate uguali annuali negli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Il contributo al Fondo operazioni speciali è già in partenza fissato in moneta nazionale ed è pari a lire 9.496.294.000, da erogare sempre negli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 in 4 rate uguali.

In totale l'onere finanziario ammonta nel quadriennio a lire 19.050.532.000. La rata per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, è di lire 4.762.633.000.

A copertura degli oneri suddetti si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, utilizzando a tal fine parte dell'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo, nella misura di dollari USA correnti 254.779.692, quale sottoscrizione al capitale, e di lire 9.496.294.000, quale contributo al Fondo operazioni speciali, da versare in quattro rate uguali annuali, a partire dal 1990.

## Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di lire 4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.